



## CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

\*\*\*\*\*

### SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA

\*\*\*\*\*

n. 1920 /2017Reg.Gen.

Il Presidente

Letto il ricorso che precede;

Premesso che, a fronte dell'elevato e crescente numero di procedimenti di lavoro, previdenza e assistenza sopravvenuti, non è possibile, pur con il massimo impiego delle risorse disponibili, fissare le udienze di discussione nei termini (ordinatori) previsti dall'art.435 c.p.c.;

Che, pertanto, al fine di evitare ulteriori differimenti del processo, è opportuno che, nelle more dell'udienza di discussione, i difensori delle parti appellanti abbiano cura di:

- notificare i ricorsi d'appello con un anticipo tale che consenta loro di procedere nei termini anche alla rinnovazione della notifica eventualmente viziata;
- depositare in Cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione l'appello notificato;
- produrre copia degli atti introduttivi del giudizio e della eventuale CTU disposta in prime cure;

Visto l'art.435 c.p.c.,

Visto l'art.151 disp.att.c.p.c.

fissa

l'udienza del 16/4/2020 alle ore 09,30 per la discussione dinanzi al Collegio

Nomina relatore la dr.ssa Angela Quitadamo (II unità)

Napoli,

28/7/2017

IL PRESIDENTE

(dr.ssa Raffaella Genovese)

Depositato in Cancelleria il

28.7.2017

il cancelliere

**AVV. GAETANO CODUTI**  
**Patrocinante in Cassazione**  
**Via Nuova Calore, 5 82100 BENEVENTO**  
**Via Carlo Poerio, 53 (Studio de Tilla) 80121 NAPOLI**  
**Tel 081 7642344 - 348 7925783 Fax 081 7642418 - 0824 25626**  
**Pec gaetanocoduti@ordineavvocatibn.org**  
**e-mail gaetanocoduti@virgilio.it**

**CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**  
**SEZIONE LAVORO**  
**RICORSO IN APPELLO**

**CON ISTANZA DI NOTIFICA EX ART 151 CPC**

**Per:** La dott.ssa **Laura Caruso**, nata a Benevento il 25/03/1967 ed ivi residente alla via Ignazio Silone,2, C.F. CRSLRA67C65A783B, rappresentata e difesa, con procura in calce al presente atto, dall'avv. Gaetano Coduti, C.F.CDTGTN64S18F494I, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Carlo Poerio 53 (studio de Tilla) e presso il cui numero di fax 0824-25626 e/o indirizzo di posta elettronica certificata gaetanocoduti@ordineavvocatibn.org dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento ai sensi dell'art. 136 cpc;

**Contro:** **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t.; **Ufficio Scolastico Regionale per la Campania** in persona del dirigente p.t.; **Ufficio scolastico regionale per la Campania- Ambito territoriale di Benevento**, in persona del dirigente p.t. tutti elettivamente domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale Dello Stato in Napoli alla via Diaz,11

**Nonché:** Tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambiti territoriali italiani vigenti negli anni scolastici 2014-2017 per le classi di concorso relative alla scuola per l'infanzia(AAAA) e di quella primaria (EEEE).


**AVVERSO**

la sentenza n. 84/2017 del 30/01/2017 del Tribunale di Benevento con la quale il Giudice dott.ssa Chiariotti ha rigettato la domanda proposta dalla d.ssa Caruso ed ha compensato tra le parti le spese di lite.

**PREMESSO CHE**

1).- La odierna appellante è in possesso del diploma di maturità magistrale conseguito nell'anno scolastico 1983/1984; è altresì in possesso della laurea in lettere moderne, indirizzo moderno conseguita nell'anno accademico 1994-1995.

Nell'anno 2012 ha presentato domanda di supplenze con inserimento nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto della Provincia di Benevento per le classi di concorso relative alla scuola dell'infanzia e di quella primaria; nell'anno 2014 ha presentato domanda di supplenze con inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto della provincia di Benevento per le classi di concorso relative alla scuola dell'infanzia (AAAA) e di quella primaria (EEEE); ha altresì effettuato contestuale richiesta di inserimento in GAE per la provincia di Benevento.



AVV. GAETANO CODUTI

Patrocinante in Cassazione

Via Carlo Poerio, 53 (Studio de Tilla) 80121 NAPOLI

Tel 081 7642344 -348 7925783 Fax 081 7642418 - 0824 25626

Pec [gaetanocoduti@ordineavvocatibn.org](mailto:gaetanocoduti@ordineavvocatibn.org)

e-mail [gaetanocoduti@virgilio.it](mailto:gaetanocoduti@virgilio.it)

2).- Con sentenza n. 1973/15 del 16/04/2015 il Consiglio di Stato, nel confermare il valore abilitante del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, ha dichiarato l'illegittimità del D.M. n.235/14 (recante disposizioni in materia di aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014-2017) nella parte in cui non ha disposto l'inserimento dei docenti muniti di tale titolo abilitante nelle graduatorie provinciali permanenti ora graduatorie ad esaurimento.

3).- A sèguito della indicata sentenza con nota prot.n. 19621 del 6/07/2015 avente ad oggetto "richieste di inserimento in graduatorie ad esaurimento dei docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) a chiarimento della precedente nota prot. N. 15457 del 20/05/2015 ha ulteriormente confermato agli uffici scolastici Regionali che *possono essere inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, secondo il rispettivo punteggio, i destinatari di sentenza che abbiano definito nel merito in senso favorevole ai ricorrenti la controversia. Altresì dovrà procedersi ai sensi e per gli effetti dell'ammissione con riserva nelle graduatorie provinciali dei soli soggetti destinatari, quali parti in causa di relativo giudizio contenzioso, di ordinanze cautelari favorevoli.*

*Al contrario non potranno vantare alcun titolo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie provinciali di interesse....., coloro che pur in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno accademico 2001-2002 non possono invocare alcun provvedimento giurisdizionale favorevole ad essi personalmente ed individualmente rivolto.*

4).- Sulla base di tale presupposto al fine di ottenere il provvedimento giurisdizionale che confermasse e dichiarasse il diritto ad essere inserita per le classi di concorso relative alla scuola per l'infanzia (AAAA) e di quella primaria (EEEE) nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento ex art 1 comma 605 lettera c) della L 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni, dell'ambito territoriale di Benevento valide per il triennio 2014-2017 ovvero nelle graduatorie riservate agli abilitati che in virtù dell'art 399 del D.Lgs 297/94 e successive modificazioni sono utilizzabili ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato sul 50 % dei posti annualmente disponibili, la ricorrente ha presentato ricorso al Tribunale di Benevento-Sez. lavoro.

5).- Instaurato il giudizio si è costituito il Miur il quale si è opposto alla domanda chiedendone il rigetto.

6).- Con sentenza n. 84/2017 del 30/01/2017 il Tribunale di Benevento ha rigettato la domanda della ricorrente ed ha compensato tra le parti le spese di lite.

La sentenza gravata è viziata, errata, contraddittoria, immotivata e nel merito infondata e va riformata sulla base dei seguenti motivi in



AVV. GAETANO CODUTI  
Patrocinante in Cassazione  
Via Nuova Calore, 5 82100 BENEVENTO  
Via Carlo Poerio, 53 (Studio de Tilla) 80121 NAPOLI  
Tel 081 7642344 -348 7925783 Fax 081 7642418 - 0824 25626  
Pec gaetanocoduti@ordineavvocatibn.org  
e-mail gaetanocoduti@virgilio.it

**DIRITTO**

I.- In primis si evidenzia, così come riconosciuto dal Giudice di prime cure sulla base della consolidata e prevalente giurisprudenza in materia, la giurisdizione del Giudice Ordinario (Tribunale -Sez. lavoro) a decidere sulla domanda avanzata e inerente l'inserimento della appellante nelle graduatorie ad esaurimento.

Di conseguenza ogni eccezione in merito è oramai superata.

II.- Si impugna la sentenza sul punto:"

*Nel merito, parte ricorrente rivendica il proprio diritto all'inserimento nelle GAE pur in carenza di una regolare domanda. non proponeva alcuna domanda di inserimento in graduatoria. Sostiene di aver maturato la consapevolezza di essere in possesso di un titolo abilitante e, quindi, dei requisiti utili all'inserimento, solo all'esito della sentenza del Consiglio di Stato n.1973/2015 che, ritenendo illegittimi i criteri fissati dal D.M. 235/2014 nella parte in cui precludevano ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001-2002 l'accesso alle graduatorie, accoglieva la domanda proposta da altri docenti, disponendone l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, in quanto possessori di un titolo abilitante.*

Il Giudice di prime cure ha sostenuto che la ricorrente rivendicava il diritto all'inserimento in GAE in assenza di regolare domanda di inserimento in graduatoria non avendola mai proposta, e soltanto dopo la sentenza n.1973/2015 del Consiglio di Stato allorquando il diploma di maturità magistrale lo aveva conseguito nel 1983-1984.

Il motivo è errato; va qui rilevato, come già ampiamente esposto in primo grado, che la odierna appellante non ha potuto presentare domanda di inserimento in GAE nell'anno 2014 perché il Miur ha sempre disconosciuto il valore abilitante del diploma magistrale conseguito anteriormente agli anni 2001-20002.

Infatti, solo con la sentenza n. 1973/15 del 16/04/2015 il Consiglio di Stato ha definitivamente confermare il valore abilitante del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, e contestualmente dichiarato l'illegittimità del D.M. n.235/14 (recante disposizioni in materia di aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014-2017) nella parte in cui non ha disposto l'inserimento dei docenti muniti di tale titolo abilitante nelle graduatorie provinciali permanenti ora graduatorie ad esaurimento.

AVV. GAETANO CODUTI  
Patrocinante in Cassazione  
Via Carlo Poerio, 53 (Studio de Tilla) 80121 NAPOLI  
Tel 081 7642344 -348 7925783 Fax 081 7642418 - 0824 25626  
Pec [gaetanocoduti@ordineavvocatibn.org](mailto:gaetanocoduti@ordineavvocatibn.org)  
e-mail [gaetanocoduti@virgilio.it](mailto:gaetanocoduti@virgilio.it)

Nonostante la richiamata sentenza, divenuta giudicato, il Miur ha subordinato la presentazione della domanda di inserimento in GAE e, di conseguenza, l'iscrizione nella indicata graduatoria all'ottenimento del provvedimento giurisdizionale favorevole ai richiedenti; di conseguenza la dott.ssa Caruso si è vista costretta a ricorrere al Giudice ordinario per vedere riconosciuto il proprio diritto perché solo con tali modalità poteva successivamente presentare domanda di inserimento in GAE.

Incontestato il valore abilitante del diploma magistrale conseguito ante 2001-2002, è quest'ultimo a costituire **titolo, e di conseguenza requisito, legittimante la iscrizione in GAE** senza ravvisare la necessità di un ulteriore provvedimento giurisdizionale favorevole.

Inoltre la odierna appellante appellante non ha potuto presentare on line domanda di inserimento in GAE stante l'impossibilità materiale che la procedura disposta dal D.M. 235/14 prevedeva.

Né l'appellante ha presentato diffide al Miur prima dell'anno 2014 stante l'assenza di provvedimento giurisdizionale che riconoscesse validità abilitante al diploma di maturità magistrale nonché il tenore delle successive note del Miur le quali, nonostante il provvedimento giurisdizionale amministrativo, subordinavano l'accettazione della domanda di inserimento in GAE ad un provvedimento giurisdizionale personale e favorevole.

Di conseguenza la decisione impugnata è infondata e la sentenza va riformata sul punto nel senso:“ Confermi la Corte sulla base della decisione del Consiglio di Stato n. 1973/15 e riconosciuta dal Miur il valore abilitante del diploma di maturità magistrale conseguito dalla dott.ssa Caruso Laura nell'anno 1983-1984; Ordini al Miur l'inserimento dell'appellante nelle GAE stante la illegittimità del D.M. 235/14 nella parte in cui esclude l'inserimento dei docenti muniti di tale titolo abilitante nelle graduatorie provinciali permanenti ora graduatorie ad esaurimento, così come statuito nella richiamata decisione”.

**III.-** Illegittimità e contraddittorietà della sentenza nella parte in cui il Giudice richiama il parere 4949/12 del Consiglio di Stato al quale si riporta nel motivare la decisione assunta.

Il giudice di prime cure sostiene che:...”il Consiglio di Stato pronunciandosi su



AVV. GAETANO CODUTI

Patrocinante in Cassazione

Via Nuova Calore, 5 82100 BENEVENTO

Via Carlo Poerio, 53 (Studio de Tilla) 80121 NAPOLI

Tel 081 7642344 -348 7925783 Fax 081 7642418 - 0824 25626

Pec gaetanocoduti@ordineavvocatibn.org

e-mail gaetanocoduti@virgilio.it

*ricorso straordinario al Presidente della Repubblica promosso da Arcuri e altri, ha affermato l'insussistenza del diritto dei ricorrenti in quel giudizio (docenti della scuola dell'infanzia e primaria, che, come la parte ricorrente del presente giudizio, avevano conseguito il diploma di scuola magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002) all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.*

*In detto parere si legge infatti che "a ben guardare l'infondatezza della questione sollevata, nel senso di rivendicare il diritto di quanti abbiano conseguito l'abilitazione magistrale entro l'anno 2001-2002, può derivare, esclusivamente dal fatto che gli stessi soggetti non erano inserito nelle graduatorie permanenti, di cui all'art. 1 d.l. 7 aprile 2004, n. 97, e non si trovavano in una delle situazioni transitorie ai fini del conseguimento del titolo abilitante, che la legge stessa prende in considerazione per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento. Pertanto, se si ritiene illegittima la loro mancata inserzione nelle suddette graduatorie permanenti, che vengono a formare le graduatorie ad esaurimento, il ricorso è tardivo; se, invece, si vuole che l'acquisizione medio tempore e successiva all'entrata in vigore della legge n. 296 del 2006, da parte di soggetti in possesso di abilitazione magistrale degli altri requisiti idonei a consentirne l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento debba consentire l'apertura di queste ultime graduatorie, la*

AVV. GAETANO CODUTI

Patrocinante in Cassazione

Via Carlo Poerio, 53 (Studio de Tilla) 80121 NAPOLI

Tel 081 7642344 -348 7925783 Fax 081 7642418 - 0824 25626

Pec [gaetanocoduti@ordineavvocatibn.org](mailto:gaetanocoduti@ordineavvocatibn.org)

e-mail [gaetanocoduti@virgilio.it](mailto:gaetanocoduti@virgilio.it)

*questione è infondata visto che la legge non consente l'aggiornamento se non in ipotesi specificamente determinate" (v. DPR 25 marzo 2014 in atti).*

*Il Tribunale condivide tale argomentazione svolta dal Consiglio di Stato nel parere del 2013, ritenendo che i rilievi ivi svolti dal giudice amministrativo non siano stati superati in maniera convincente dalla successiva sentenza n. 1973 del 16 aprile 2015 dello stesso Consiglio di Stato.*

*Invero, l'affermazione svolta dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1973/2015 e fatta propria dalla parte ricorrente nel ricorso introduttivo del presente giudizio, secondo cui l'abilitazione dei diplomati magistrali con titolo conseguito entro il 2001/2002 sarebbe stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito del parere del Consiglio di Stato anzidetto e del DPR che lo ha recepito integralmente, non risulta condivisibile.*

*Per un verso, infatti, lo stesso Consiglio di Stato nella sentenza n. 1973 del 16 aprile 2015 afferma che "non sembra altresì esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante" (v. sentenza Cons. Stato 16.04.2015, in atti); per altro verso e in linea generale, deve escludersi che la anzidetta pronuncia del giudice amministrativo – resa nell'ambito di un ricorso straordinario al Capo dello Stato – possa avere efficacia propriamente costitutiva di diritti. Tanto più che, come osservato sopra, in detto parere – che i ricorrenti invocano quale presupposto del proprio diritto all'inserimento nelle GAE – il Consiglio di Stato ha escluso espressamente la sussistenza di tale diritto, limitandosi ad affermare (e dunque a riconoscere) la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio, al contempo negando il diritto di tali docenti all'inserimento nelle GAE.*

*Dalla considerazioni sopra svolte deriva che la parte ricorrente doveva ritenersi in possesso di un titolo abilitante già durante la vigenza delle graduatorie permanenti e, successivamente, al momento della trasformazione di dette graduatorie in graduatorie ad esaurimento per effetto della l. 296/2006, avendo la anzidetta pronuncia del giudice amministrativo natura meramente ricognitiva dell'assetto ordinamentale esistente.*



AVV. GAETANO CODUTI  
Patrocinante in Cassazione  
Via Nuova Calore, 5 82100 BENEVENTO  
Via Carlo Poerio, 53 (Studio de Tilla) 80121 NAPOLI  
Tel 081 7642344 -348 7925783 Fax 081 7642418 - 0824 25626  
Pec gaetanocoduti@ordineavvocatibn.org  
e-mail gaetanocoduti@virgilio.it

*Ne deriva, come pure si legge nel detto parere n. 4929/2012 del Consiglio di Stato, la tardività della domanda di inserimento nelle GAE di cui al presente giudizio, ben avendo potuto la ricorrente agire in giudizio per ottenere l'inserimento nelle graduatorie (allora) permanenti diversi anni or sono, come si legge nel parere anzidetto, ovvero domandare l'inserimento nelle GAE nel biennio 2007/2008, avvalendosi della c.d. clausola di salvezza prevista dalla legge (v. lettera c) dell'art. 1 comma 605 della legge 296/2006, secondo cui "Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione").*

*Né l'errata convinzione della parte ricorrente circa la insussistenza dei presupposti di legge per domandare l'inserimento alle graduatorie permanenti (e, successivamente, a esaurimento) può giustificare la richiesta rimessione in termini per l'esercizio del diritto (rectius, per la proposizione di una domanda pacificamente mai presentata dalla ricorrente prima della "diffida" del 2015, in atti).*

*D'altra parte, come pure affermato dal Consiglio di Stato nell'anzidetto parere n. 4929/2012, anche laddove, in via di ipotesi e in senso contrario a quanto affermato sopra, dovesse ritenersi che l'acquisizione del titolo abilitante sia avvenuta nel 2014, per effetto della pronuncia del Consiglio di Stato anzidetta e del DPR del 25.03.2014, dovrebbe in ogni caso escludersi il diritto all'inserimento nelle GAE, atteso che la legge è chiara nell'escludere la possibilità di nuovi inserimenti nelle anzidette graduatorie.*